

I. Suddivisione delle competenze

1. I compiti dagli Uffici del Lavoro e dei Servizi sociali sono stabiliti nell'allegata tabella I. I compiti comuni, specificati in elenco, vengono svolti secondo le forme di collaborazione ai sensi del punto III.
2. La stipula delle convenzioni di affidamento con aziende private e pubbliche compete alla Ripartizione provinciale del Lavoro. I Servizi sociali sono autorizzati alla stipula di convenzioni di affidamento per la prova pratica della capacità lavorativa per il collocamento a breve termine di posti di laboratorio in aziende private e pubbliche ai sensi dell'articolo 10 della LP n. 20/1983 per la durata massima di 3 mesi. La scelta dell'azienda viene effettuata in accordo con l'Ufficio del lavoro.

III. Forme di collaborazione

Sono previsti i seguenti strumenti e procedure per la collaborazione:

1. A livello operativo, pianificazione di incontri settimanali di mezza giornata, tra gli esperti dei Servizi sociali e dell'Ufficio del Lavoro a livello comprensoriale.
2. In occasione di questi incontri vengono concordate - qualora necessario - ulteriori riunioni per l'elaborazione dei progetti, per i contatti con la famiglia, ecc.
3. A livello istituzionale, incontri annuali, fra le istituzioni coinvolte: Ripartizioni provinciali Lavoro e Servizio Sociale, direttori dei Servizi sociali.
4. Utilizzo di un modulo di richiesta per unico per tutti per la fruizione del servizio secondo il modello allegato (tabella II).
5. Attività di pubbliche relazioni in comune. L'inserimento lavorativo viene descritto nelle attività di pubbliche relazioni come un "progetto integrato di inserimento lavorativo", cioè come progetto congiunto degli Uffici del Lavoro e dei Servizi sociali. Le iniziative concernenti le attività di pubbliche relazioni sono concordate tra le istituzioni ed eventualmente da predisposte in collaborazione.
6. Formazione/aggiornamento comune. Le Ripartizioni Lavoro e Servizio Sociale elaborano un programma comune di aggiornamento dei/le collaboratori/trici presso gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali.
Ad integrazione della qualifica di base viene proposto ai/le collaboratori/trici di entrambi i servizi un corso di qualificazione sull'inserimento lavorativo.
7. Stipula di appositi protocolli d'intesa tra gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali nell'ambito dei cri-

II. Verteilung der Kompetenzen

1. Die Aufgaben der Arbeitsämter und der Sozialdienste sind in der beiliegenden Tabelle I festgelegt. Die zu gemeinsamen Aufgaben erklärten Agenden sind nach den Formen der Zusammenarbeit laut Punkt III zu erledigen.
2. Der Abschluß der Anvertrauensabkommen mit privaten und öffentlichen Betrieben ist Zuständigkeit der Landesabteilung Arbeit. Die Sozialdienste sind befugt für die kurzfristige Außenverlegung von Werkstattplätzen in privaten und öffentlichen Betrieben Anvertrauensabkommen für die praktische Erprobung der Arbeitsfähigkeit im Sinne von Artikel 10 des LG Nr. 20/1983 für die Höchstdauer zu 3 Monaten abzuschließen. Die Auswahl der Betriebe erfolgt im Einvernehmen mit dem Arbeitsamt.

III. Formen der Zusammenarbeit

Es sind folgende Instrumente und Verfahren der Zusammenarbeit vorgesehen:

1. Auf der operativen Ebene vorprogrammierte wöchentliche, halbtägige Treffen zwischen den Fachmitarbeitern/innen der Sozialdienste und des Arbeitsamtes auf Bezirksebene.
2. Bei diesem Treffen werden bei Bedarf zusätzliche Termine für die Ausarbeitung der Projekte, für Kontakte mit der Familie, usw. vereinbart.
3. Auf der institutionellen Ebene jährliche Aussprache zwischen den beteiligten Institutionen: Landesabteilungen Arbeit und Sozialwesen, Direktoren der Sozialdienste.
4. Verwendung eines einheitlichen gemeinsamen Antragsmusters für die Inanspruchnahme des Dienstes nach dem Muster in Tabelle II.
5. Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Die Arbeitseingliederung wird in der Öffentlichkeitsarbeit als "Integriertes Projekt zur Arbeitseingliederung", nämlich als Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsämter und der Sozialdienste dargestellt. Die Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit sind zwischen den Institutionen abzusprechen und eventuell gemeinsam vorzubereiten.
6. Gemeinsame Schulung/Fortbildung. Es wird von den Abteilungen Arbeit und Sozialwesen ein Programm für eine gemeinsame Fortbildung der Mitarbeiter/innen bei den Arbeitsämtern und den Sozialdiensten erstellt.
Als Ergänzung der Grundqualifikation wird für die Mitarbeiter beider Dienste ein Qualifikationskurs über die Arbeitseingliederung angeboten.
7. Abschluß von eigenen Einvernehmensprotokollen zwischen den Arbeitsämtern und den Sozial-

tari generali di collaborazione a livello comprensoriale.

IV. Organizzazione dei Servizi sociali in riferimento all'ambito dell'inserimento lavorativo

1. Dislocazione del servizio. Le prestazioni dei Servizi sociali nell'ambito del progetto integrato di inserimento lavorativo sono dislocate nel distretto.
2. Profili professionali assegnati. Le prestazioni di inserimento lavorativo sono fornite dalle seguenti figure professionali:

- Educatore: assistente sociale, pedagogista sociale, educatore per persone in situazione di handicap
- Istitutore
- Assistenti per persone in situazione di handicap che già operano nell'ambito dell'inserimento.

Profilo richiesto/qualificazione. Gli esperti devono svolgere i seguenti compiti:

- Disbrigo dei compiti assegnati nell'ambito dell'inserimento lavorativo dei Servizi sociali;
- Predisposizione ed affiancamento di progetti per i clienti dell'inserimento lavorativo, rispondendo in modo complessivo (situazione abitativa, integrazione sociale, tempo libero, ecc.)
- Creazione di interventi atti a procurare lavoro per coloro che ricevono il minimo vitale.

L'esecuzione di tali compiti richiede ai/alle collaboratori/trici i seguenti requisiti:

- Conoscenze specifiche nell'ambito della riabilitazione lavorativa.
- Spiccata capacità di lavoro in team e di collaborazione interdisciplinare;
- Strutturazione ed esecuzione autonoma del lavoro di progetto.

Per l'impiego dei/le collaboratori/trici dei Servizi sociali nell'ambito dell'inserimento lavorativo sono necessarie - oltre alla formazione di base secondo il profilo professionale - le seguenti qualifiche professionali:

- Aggiornamento comune regolare con i consulenti per l'inserimento lavorativo della Ripartizione Lavoro su tematiche specifiche.

diensten im Rahmen der allgemeinen Richtlinien zur Zusammenarbeit auf Bezirksebene.

IV. Organisation der Sozialdienste in Bezug auf die Arbeitseingliederung

1. Zuordnung des Dienstes. Die Leistungen der Sozialdienste im Rahmen des integrierten Projektes zur Arbeitseingliederung sind im Sprengel angesiedelt.
2. Zugeordnete Berufsbilder. Die Leistungen der Arbeitseingliederung werden von folgenden Berufsfiguren erbracht:

- Erzieher: Sozialassistenten, Sozialpädagogen, Behindertenerzieher
- Werkerzieher
- Behindertenbetreuer, die bereits in der Eingliederung tätig sind.

3. Anforderungsprofil/Qualifikation. Die fachlichen Mitarbeiter/innen müssen folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Bewältigung der Aufgaben, welche im Rahmen der Arbeitseingliederung den Sozialdiensten zugeordnet sind;
- die Erstellung und Begleitung von Projekten für die Klienten der Arbeitseingliederung, welche im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes über die Arbeitsbeschaffung hinausgeht (Wohnfrage, soziale Integration, Freizeit usw.);
- die Gestaltung der Maßnahmen, die als Hilfe zur Arbeit für Sozialhilfeempfänger definiert werden.

Die Bewältigung dieser Aufgaben stellt an die Mitarbeiter/innen folgende Anforderungen:

- spezifische fachliche Kenntnisse im Bereich der Arbeitsrehabilitation;
- Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit und zur interdisziplinären Zusammenarbeit;
- selbständige Gestaltung und Durchführung von Projektarbeit.

Für den Einsatz der Mitarbeiter/innen der Sozialdienste im Bereich der Arbeitseingliederung - neben den Grundausbildung laut Berufsbild - sind folgende berufliche Qualifikationen erforderlich:

- Regelmäßige gemeinsame Fortbildung mit den Arbeitseingliederern der Abteilung Arbeit zu spezifischen Themen.

SUDDIVISIONI DI FUNZIONI

TAB. I

UFFICIO DEL LAVORO	ENTRAMBI	SOCIALE
	Elaborazione del progetto comune per l'inserimento lavorativo e socio-riabilitativo	
Contatti con le associazioni di categoria		
Situazione delle offerte di lavoro		
Primo contatto con l'azienda		
Primo colloquio/chiarimenti con l'azienda		
Analisi aziendale; analisi posto di lavoro (esempio: organizzazione produzione organico)	Analisi richieste del posto di lavoro	
Consulenza/informazioni al pubblico	Publiche relazioni	Informazioni di base sul servizio di inserimento lavorativo provinciale
Primo colloquio/chiarimenti con la persona da inserire		
Primo contatto con i servizi invianti	Presentazione delle capacità lavorative durante il progetto contatto comune con i servizi invianti	
Presenza in carico della persona		
Famiglia: punto di riferimento per il progetto lavorativo	Incontri periodici dei familiari	Informazioni sull'andamento quotidiano
Stipulazione di contratti		Stipulazione di contratti per il collocamento in azienda
Adattamento del posto del lavoro		Segnalazioni Ausili
Collaborazione nelle commissioni tecniche		
Sensibilizzazione presso il posto di lavoro (macro)		Sensibilizzazione presso il posto di lavoro (micro)
Promuovere le assunzioni		
Gestione del collocamento mirato		
Sostegno finanziario all'azienda/premio sussidio alla persona inserita		
Assicurazioni (INAIL, ecc.)		
Finanziamento delle prestazioni accompagnatorie (trasporto, pranzo, ecc.)		Organizzare le prestazioni accompagnatorie (trasporto, pranzo, ecc.) e finanziamento dei trasporti straordinari e ritiro dei fogli firma
Concessione del premio sussidio		Controlli delle presenze
Seguire il progetto - (macro) incontri di verifica in azienda col datore di lavoro riunioni ufficiali con il personale	<p style="text-align: center;">↙ Analisi sull'andamento del progetto ↘</p> verifiche periodiche del progetto e consulenza presso il posto di lavoro formulazione di ipotesi di lavoro e di intervento lavoro progettuale / trovare nuove modalità di intervento	Seguire il progetto - (micro) accompagnamento al posto di lavoro visite regolari in azienda osservazione dell'andamento del progetto mediazione continua nelle dinamiche relazionali (personale - persona inserita) verifica delle mansioni affidate alla persona inserita

Tab. I

AUFTEILUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN

BEREICH ARBEIT	ARBEIT/SOZIALES	BEREICH SOZIALES
	Ausarbeitung des Gesamtprojektes für die Arbeitseingliederung und soziale Begleitung	
Kontakte mit den Interessensverbänden		
Verfügbarkeit des Arbeitsangebotes		
Kontaktaufnahme mit den Betrieben		
Erstgespräch mit dem Betrieb		
Betriebsanalyse, Arbeitsplatzanalyse (z.B. Organisation, Produktion, Personal)	Anforderungen des Betriebes - Analyse	
Beratung/ Informationen an Interessierte	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Informationen zum Arbeitseingliederungsdienst
Erstgespräch/Erläuterungen mit dem Betroffenen		
Erstkontakt mit den zuweisenden Diensten	Vorstellung der Arbeitsfähigkeiten; Treffen mit den zuweisenden Diensten im Laufe des Projektes	
Aufnahme des betroffenen zur Eingliederung		
Bezugspunkt für die Familie für das Eingliederungsprojekt	Periodische Treffen mit der Familie	Informationen über tägliche Angelegenheiten
Abschluß von Verträgen		Abschluß von Verträgen für Außenverlegungen
Adaptierung des Arbeitsplatzes		Hinweise und technische Hilfsmittel
Mitarbeit in Fachkommissionen		
Sensibilisierung am Arbeitsplatz - (macro)		Sensibilisierung am Arbeitsplatz - (micro)
Soziale Förderung der Anstellungen		
Arbeitsvermittlung ausüben		
Finanzielle Unterstützung für den Betrieb (Taschengeld an Betroffene)		
Versicherungen (INAIL u.a.)		
Finanzierung von begleitenden Leistungen (Beförderung, Mittagessen usw.)		Organisieren der begleitenden Leistungen (Beförderung, Mittagessen usw.) und Finanzierung der außerordentlichen Beförderungen und Einzug der Anwesenheitslisten
Gewährung Monatsprämie		Anwesenheitskontrolle
Den Ablauf des Projektes verfolgen - (macro) Treffen mit dem Arbeitgeber offizielle Treffen mit dem Personal	Verlauf des Projektes - Analyse regelmäßige Überprüfung des Projektes am Arbeitsplatz Formulierung von Maßnahmen und Hypothesen Projektarbeit/suchen neuer Interventionsformen	Den Ablauf des Projektes verfolgen - (micro) Begleitung am Arbeitsplatz Regelmäßige Besuche im Betrieb, Beobachtungen zum Verlauf des Projektes, ständige Vermittlung in den Beziehungen zwischen Personal und Betroffenen, Überprüfung der an den Betroffenen zugewiesenen Aufgaben

TAB. II

RIPARTIZIONE LAVORO

Ufficio del lavoro

Via Leonardo da Vinci, 7

39100 BOLZANO

SERVIZI SOCIALI

di _____

Via _____ n. _____

39 _____

**Domanda di ammissione ad un progetto integrato di inserimento lavorativo
Iscrizione all'Albo dei fruitori di un progetto di inserimento lavorativo**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ residente a _____

via, n. _____ tel. _____

codice fiscale n. _____

CHIEDE:

- di essere iscritto/a all'albo dei fruitori di un progetto di inserimento lavorativo, tenuto dall'Ufficio del Lavoro e dai Servizi sociali competenti;
- di essere ammesso/a ad un progetto integrato di inserimento lavorativo gestito dall'Ufficio del lavoro e dai Servizi Sociali competenti.

Informativa ex art. 10 della legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n. 675: i dati personali da Lei forniti nella presente domanda verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma digitale per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali: in applicazione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 e della legge 12 marzo 1999, n. 68 e potranno essere comunicati anche esternamente ai Servizi sanitari per fini esclusivamente statistici. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione Lavoro e il Direttore del Servizio sociale competente. Le competono i diritti previsti dall'articolo 13 della legge sulla privacy e quindi potrà accadere ai Suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi di legge, la cancellazione o il blocco.

(luogo)_____
(data)_____
(il/la dichiarante)

Il/la tutore/trice _____ nato/a il _____

a _____ residente a _____

via _____ n. _____

(il/la tutore/trice)il/la Coordinatore/trice
dell'Ufficio del Lavoro comprensorialeil/la Direttore/trice
dei Servizi Sociali

La domanda può essere presentata presso i seguenti uffici del lavoro comprensoriale:

Bolzano e dintorni Via L. da Vinci 7 39100 Bolzano	Bassa Atesina Via Portici, 22 39044 Egna	Burgraviato Piazza Rena 10 39012 Merano	Val Venosta Via Schlandersburg 6 39028 Silandro	Val d'Isarco Via Stazione 18 39042 Bressanone	Val Pusteria Passeggiata Groß-Gerau 6 39031 Brunico	Alta Val d'Isarco Via Stazione 2/E 39049 Vipiteno
--	--	---	---	---	---	---

TAB. II

ABTEILUNG ARBEIT

Arbeitsamt
Leonardo da Vinci Straße, 7
39100 BOZEN

SOZIALDIENSTE

39 _____

Str. Nr. _____

**Anfrage um Zulassung zum integrierten Projekt zur Arbeitseingliederung
Eintragung in das Verzeichnis der Klienten von Arbeitseingliederungsprojekten**

Der/die Unterfertigte _____ geboren am _____

in _____ wohnhaft in _____

Straße / Nr. _____ Tel. _____

Steuernummer _____

ERSUCHT

- in die Verzeichnisse des Arbeitsamtes und der Sozialdienste als Kunde der integrierten Projekte für die Arbeitseingliederung eingetragen zu werden
- die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Projektes für die Arbeitseingliederung von Seiten der Arbeitsämter und der Sozialdienste in Anspruch nehmen zu dürfen

Hinweis im Sinne von Art. 10 des Datenschutzgesetzes vom 31. Dezember 1996, Nr. 875: Die von Ihnen in diesem Antrag übermittelten, personenbezogenen Daten werden von der Landesverwaltung auch in digitaler Form für die Erfordernisse des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 und des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 verarbeitet und können auch ausschließlich für statistische Zwecke den Sanitätsdiensten übermittelt werden. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Arbeit und der Direktor des zuständigen Sozialdienstes. Es stehen Ihnen die Rechte nach Artikel 13 des Datenschutzgesetzes zu, d.h. Sie können zu Ihren Daten Zugang erhalten, um deren Korrektur oder Ergänzung, und - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - deren Löschung oder Sperrung zu verlangen.

(Ort)

(Datum)

(Der/die Antragsteller/in)

Der Vormund _____ geboren am _____

in _____ wohnhaft in _____

Straße / Nr. _____

(Der Vormund)

Der/die Koordinator/in
des BezirksarbeitsamtesDer/die Direktor/in
der Sozialdienste

Der Antrag kann bei folgenden Bezirksarbeitsämtern abgegeben werden:

Bozen und Umgebung L. da Vinci Str. 7 39100 Bozen	Burggrafenamt Sandplatz 10 39012 Meran	Eisacktal Bahnhofstr. 18 39042 Brizen	Pustertal Groß-Gerau Promenade 6 39031 Bruneck	Vinschgau Schlandersburg 6 39028 Schlanders	Wipptal Bahnhofstr. 2/E 39049 Sterzing	Unterland Lauben 22 39044 Neumarkt
---	--	---	--	---	--	--

Anlage B**PARAMETRI DEL PERSONALE PER I/LE
COLLABORATORI/TRICI DEI SERVIZI SOCIALI
NELL'AMBITO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**

1. Per il disbrigo dei compiti dei Servizi sociali nell'ambito dell'inserimento lavorativo viene assegnato il seguente fabbisogno di personale:

- per i Servizi sociali di Bolzano:
5 collaboratori/trici
- Per i Servizi sociali fuori Bolzano:
1 collaboratore/trice per distretto

Nell'anno 2000 deve essere garantito almeno il seguente personale:

- Servizi sociali dell'Alta Val d'Isarco, Venosta, Salto-Sciliar, Oltredige-Bassa Atesina, Val d'Isarco, Val Pusteria:
1 collaboratore/trice per comunità comprensoriale
- Servizi sociali del Burggraviato:
2 collaboratori/trici
- Servizi sociali di Bolzano:
3 collaboratori/trici

2. Profili professionali ammessi:

- Educatore (pedagogista sociale), assistente sociale, educatore per persone in situazione di handicap
- Istitutore
- Assistenti per persone in situazione di handicap (solo se già operativo nell'ambito)

Allegato B**PERSONALPARAMETER FÜR DIE
MITARBEITER/INNEN DER SOZIALDIENSTE
IM RAHMEN DER ARBEITSEINGLIEDERUNG**

1. Für die Bewältigung der Aufgaben der Sozialdienste im Rahmen der Arbeitseingliederung wird folgender Personalbedarf ausgewiesen:

- Für die Sozialdienste Bozen:
5 Mitarbeiter/innen
- Für die Sozialdienste außerhalb Bozen:
1 Mitarbeiter/in pro Sozialsprengel

Im Jahr 2000 ist bei den Sozialdiensten mindestens folgender Personalstand zu gewährleisten:

- Sozialdienste Wipptal, Vinschgau, Saiten-Schlern, Überetsch-Unterland, Eisacktal, Pustertal:
1 Mitarbeiter/in pro Bezirksgemeinschaft
- Sozialdienste Burggrafenamt:
2 Mitarbeiter/innen
- Sozialdienste Bozen:
3 Mitarbeiter/innen

2. Zugelassene Berufsbilder:

- Erzieher (Sozialpädagogen), Sozialassistenten, Behindertenerzieher
- Werkerzieher
- Behindertenbetreuer (nur wenn bereits im Bereich tätig)

[BO36000115998]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 agosto 2000, n. 2996

**Sdemanializzazione della p.ed. 179 (idrovora)
appartenente al demanio idrico provinciale -
CC Vadena, Comune di Vadena**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- a) di sdemanializzare in CC Vadena la p.ed. 179 (idrovora) e di farla passare fra il patrimonio disponibile;
- b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Provincia.

[AM36000115998]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 11. August 2000, Nr. 2996

**Ausscheidung der Bp. 179 (Pumpwerk) aus
dem öffentlichen Wassergut - KG Pfatten,
Gemeinde Pfatten**

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- a) in der KG Pfatten wird die Bp. 179 (Pumpwerk) aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden und in das verfügbare Vermögen einverleibt;
- b) anzuerkennen, daß der vorliegende Beschluß keine Ausgabe zu Lasten der Provinz mit sich bringt.

e)
LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 1)

**Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1983 1**

TITOLO I**Assistenza socio-sanitaria****1. (Norme generali)**

(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

(2) La Provincia:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap. 2)

(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

(4) Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2)

(4/bis) La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative. 3)

(4/ter) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 3)

(5) L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo. 4)

(6) Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 5)

(7) 6)

2. 7)

3. (Interventi socio-assistenziali)

(1) La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione alla natura dell'handicap:

- a) gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;
- b) istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;
- c) promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;
- d) formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;
- e) interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;
- f) interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali.

(1/bis) I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione

con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo articolo 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.

(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale. 8)

4. (Principi di erogazione delle prestazioni)

(1) Sono ammessi alle attività e servizi dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di handicaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti né stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedere in base alla normativa vigente.

(2) Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente articolo 1, quinto comma.

(3) Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

- a) comportino un onere finanziario superiore a lire 5 milioni;
- b) e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;
- c) e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(4) L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenni, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

(5) Il limite di intervento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

5. (Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps) 9)

6. (Composizione della consulta provinciale) 9)

6/bis. (Sottocommissioni della consulta) 9)

7. (Funzioni di coordinamento)

(1) Il coordinamento delle attività e servizi di cui alla presente legge, gestiti direttamente dalla Provincia o tramite enti e associazioni convenzionati con quelli gestiti dalle unità sanitarie locali, dalle strutture di assistenza scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e di assistenza di base, è attuato dalla Giunta provinciale, che può emanare direttive ai competenti organi ed uffici erogatori.

(2) Spetta alla Giunta provinciale:

- a) approvare i programmi triennali e annuali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 e alla lettera a) del terzo comma del presente articolo;
- b) approvare le rette e i contributi a carico degli utenti;
- c) approvare le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;
- d) approvare i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente;
- e) elaborare i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi e supplenze, previsti dalla presente legge.

(3) Spetta agli assessori provinciali, nelle rispettive materie di competenza:

- a) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, acquisti, forniture e prestazioni attinenti alla gestione delle attività e servizi provinciali, previsti dalla presente legge, nei limiti dei programmi di massima e dei relativi stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale;

- b) la vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni dei centri sociali;
- d) la formulazione dei criteri per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dei vari servizi.

(4) I contratti relativi agli interventi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono stipulati dal direttore della ripartizione VIII e rispettivamente dal direttore dell'ufficio affari amministrativi, di cui al successivo articolo 23, a seconda che comportino una spesa o un'entrata superiore o rispettivamente fino a lire 500 milioni. I contratti sono approvati dall'Assessore competente in materia, che provvede all'impegno della relativa spesa o all'accertamento dell'entrata.

8. (Centri sociali)

(1) La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero.

(2) Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi si tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica. Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni.

(3) 10)

(4) Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale. 10)

9. (Gestione dei centri sociali)

(1) Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

- a) dal responsabile del centro;
- b) da due operatori del centro eletti dal personale;
- c) da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;
- d) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
- e) da un assistente del servizio sociale provinciale. 11)

(2) Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

(2/bis) La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 12)

(3) L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

(4) Il comitato di gestione:

- a) elabora il regolamento interno del centro sociale;
- b) svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;
- c) propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;
- d) promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;
- e) delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:
 - 1) le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;
 - 2) le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;

- 3) l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredi;
 - 4) gli interventi di cui alla precedente lettera d);
 - 5) gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;
 - 6) l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;
- f) provvede, nei termini previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;
- g) ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.
- (5) La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.
- (6) Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lettera e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

10. (Laboratori protetti)

- (1) Il centro sociale gestisce laboratori protetti al fine di assicurare alle persone affette da handicaps l'esercizio di attività compatibili con l'handicap stesso.
- (2) Il laboratorio protetto allestisce posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap; esso mira a migliorare l'educazione e la formazione professionale del soggetto portatore di handicap allo scopo di avviarlo possibilmente al normale mercato del lavoro. Il laboratorio protetto offre a quei soggetti portatori di handicaps che non possono trovare altrove più confacenti forme di educazione o di occupazione, occasioni di una convivenza attiva, pur nel rispetto delle loro capacità. Ai soggetti portatori di handicaps frequentanti i laboratori protetti spetta un premio-sussidio, fissato con le modalità di cui al precedente articolo 9, avuto riguardo anche alle entrate derivanti al centro sociale dall'alienazione dei beni prodotti dai laboratori protetti stessi, nonché alle attitudini dei frequentanti, e comunque di importo non inferiore a lire 30.000 mensili. I frequentanti sono assicurati, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle vigenti norme in materia.
- (3) I centri sociali sono autorizzati a gestire in economia, tramite funzionario delegato, l'acquisto di materie prime, l'alienazione dei beni prodotti, l'assunzione di commissioni per conto terzi.
- (4) Per l'alienazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti, i centri sociali e le istituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio. I suddetti enti organizzatori sono inoltre autorizzati a vendere con le stesse modalità i beni prodotti nelle strutture per malati psichici presso le aziende speciali unità sanitarie locali. Inoltre i pazienti possono acquistare i beni prodotti da loro stessi presso i suddetti enti organizzatori al prezzo del materiale.
- (5) L'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, previa autorizzazione della Giunta provinciale, provvede all'assegnazione di incarichi ad esperti e a lavoratori, con contratto di lavoro privato, la cui attività sia necessaria al funzionamento del laboratorio protetto. Durante le assenze del suddetto personale per i motivi previsti in contratto, compreso il congedo ordinario, il direttore dell'ufficio precitato è autorizzato ad incaricare direttamente le corrispondenti unità di personale a titolo di supplente dietro motivata richiesta del competente responsabile del centro sociale.
- (6) Ai laboratori protetti possono accedere i soggetti portatori di handicaps residenti in provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati:
- a) che durante o dopo la frequenza di un corso propedeutico o speciale non sono dichiarati idonei a conseguire una qualifica professionale;
 - b) o che abbiano superato il 18° anno di età e non trovino occupazione sul mercato di lavoro;
 - c) o che in conseguenza di infortunio, della gravità o aggravamento dell'handicap, non sono più in grado di esercitare un'attività lavorativa.
- (7) L'accesso e la frequenza dei laboratori protetti da parte dei soggetti portatori di handicaps assistiti dal centro sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
- (8) La frequenza del laboratorio protetto da parte del soggetto portatore di handicap ha termine di norma, al compimento del 55° anno di età.
- (9) Per l'erogazione delle forme di assistenza di cui al presente articolo, i posti di laboratorio possono essere collocati anche in aziende pubbliche e private. In tal caso l'Amministrazione stipula convenzioni di affidamento con aziende ritenute idonee.
- (10) Con il regolamento di esecuzione vengono stabiliti i requisiti richiesti alle aziende affidatarie, le forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica e le modalità di vigilanza a cura del centro sociale competente per territorio.

(11) L'amministrazione provinciale, sulla base di specifiche convenzioni, può istituire in aziende ed enti pubblici e privati posti per progetti mirati alla riabilitazione ed alla integrazione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che non abbiano usufruito in precedenza di un posto in un laboratorio protetto. 13)

(12) I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture. 14)

11. (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro)

(1) L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

(2) Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

- a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;
- b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;
- c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

(3) L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili. 14/bis)

11/bis. (Assunzione di invalidi presso enti pubblici)

(1) Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione.

(2) Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.

(3) La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. 15)

12. (Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari)

(1) L'assistenza nei convitti annessi ai centri sociali rispetta il principio della massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente socio-familiare ed è disimpegnata da personale educatore e assistente.

(2) Possono accedere al convitto i soggetti portatori di handicaps:

- a) che per la lontananza della famiglia dalla scuola, dalle iniziative di formazione professionale o dal laboratorio protetto frequentato non possono usufruire del trasporto giornaliero;
- b) che necessitano di ospitalità temporanea per sopraggiunte difficoltà momentanee della famiglia o per specifiche necessità terapeutiche;
- c) che necessitano di ospitalità continua qualora la famiglia non sia in grado di provvedere e quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il semiconvitto, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare e gli altri interventi socio-sanitari previsti dal piano sanitario e dal piano assistenziale. Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali possono comunque erogare le proprie prestazioni istituzionali mediante il proprio personale anche fuori dalle proprie sedi. 16)

(3) L'Amministrazione provinciale e gli altri enti o organi competenti per legge, oltre agli interventi attuati ai sensi della presente legge, provvedono ad erogare interventi di assistenza domiciliare e interventi economico-assistenziali di base, ai sensi delle leggi provinciali 26 ottobre 1973, n. 69, e 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

(4) Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite in favore dei minorati ai sensi della presente legge.

13. (Corso occupazionale e di socializzazione)

(1) Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di formazione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso occupazionale e di socializzazione gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno

uno di tali corsi. 17)

(2) Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'articolo 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.

(3) Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori e delle proprie attrezzature, nonché della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature, i materiali delle scuole di formazione professionale ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convivio, ricreazione e tempo libero.

(4) La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale; diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.

14. (Trasporti dei soggetti portatori di handicaps)

(1) Il trasporto dei soggetti portatori di handicaps è attuato mediante i normali servizi organizzati dall'ufficio provinciale affari generali trasporti e sempreché non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Ai fini di venire incontro alle esigenze peculiari degli assistiti dei centri sociali il predetto ufficio, fermo quanto previsto dal titolo III della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è autorizzato, con le modalità da stabilirsi in apposito regolamento di esecuzione, ad organizzare appositi servizi di trasporto gestendoli in economia. 18)

(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa. 18)

(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

(3/bis) L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 19)

(4) Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio. 18)

(5) Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale. 20)

(6) I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione. 20)

15. (Adattamento di mezzi di locomozione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di handicaps fino al 100% delle spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di loro proprietà od in loro possesso tramite regolare contratto di "leasing" di durata almeno triennale, ove necessario in funzione del particolare tipo di permanente menomazione degli arti inferiori e/o superiori. La presente disposizione può essere estesa dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo, all'adattamento per i medesimi scopi di macchine agricole e macchine operatrici.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di soli motoveicoli e autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente. Ai fini del presente comma non verranno presi in considerazione automezzi eccedenti i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali.

(3) Le presenti disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del primo comma.

(3/bis) La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli in situazione di handicap, anche maggiorenni, nonché del coniuge disabile e di qualsiasi altra persona facente parte del nucleo familiare. Tali contributi possono essere estesi anche a quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o di mezzi (p.es. carrelli appendici) necessari all'ambulazione del disabile stesso.

(4) All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi

con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Ai fini della valutazione di detto limite massimo si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. I criteri per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo potranno prevedere una differenziazione a seconda che i beneficiari siano portatori di handicap permanente degli arti inferiori oppure superiori. 21)

15/bis. (Interventi a favore dei sordomuti)

(1) Per assicurare ai sordomuti l'accesso al servizio telefonico pubblico attraverso la rete telefonica, la Giunta provinciale concorre nelle spese per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti (D.T.S.) a favore dei cittadini sordomuti residenti in provincia di Bolzano.

(2) Il contributo finanziario può essere erogato ai sordomuti abbonati stessi o al nucleo familiare con il quale il sordomuto, almeno dodicenne, convive.

(3) È compatibile la concessione del contributo al sordomuto per l'acquisto del dispositivo per uso privato e la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'allestimento del posto di lavoro a favore dello stesso lavoratore sordomuto.

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito e periodicamente aggiornato l'importo massimo ammissibile al contributo. 22)

15/ter. (Aiuto personale)

(1) I servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare.

(2) I servizi dei distretti sociali possono essere integrati con i servizi sanitari e altri servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio e possono avvalersi della collaborazione di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai 18 anni, che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

(3) Il personale di cui al comma 2 deve comprovare una formazione specifica in materia.

(4) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi dei distretti sociali possono convenzionarsi con organizzazioni di volontariato. 23)

TITOLO II

Assistenza scolastica

16. (Diritto allo studio e alla formazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

a) messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;

b) accompagnamento e trasporto - anche individualizzato - delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;

c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;

d) promozione di refezioni scolastiche;

e) fornitura di libri di testo;

f) concessione di sussidi sostitutivi di retta;

g) promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

h) ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap. 24)

(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

17. 25)

18. (Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento)

(1) Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psico-diagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). 26)

(2) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente articolo 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente articolo 4 e dall'articolo 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia. 27)

(3) Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

(4) Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 14/bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici delle ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature e il materiale didattico specializzato necessario da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

(5) La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonché alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

19. (Corsi di specializzazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonché per la formazione degli istruitori, educatori ed assistenti.

(2) I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatrici.

(3) I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istruitore, nonché insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale.

(4) La Giunta provinciale fissa le modalità di organizzazione dei corsi di cui al comma 3 ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(5) Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi 2 e 3, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonché il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(6) La Giunta provinciale fissa le modalità di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore. 28)

20. (Compiti degli educatori e degli assistenti)

(1) (2) (3) 29)

(4) 30)

(5) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo. Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istruitore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali. 31)

(6) Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il

personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgono gratuitamente alunni portatori di handicaps.

(7) Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale. 32)

21. (Personale educatore o assistente incaricato)

(1) Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltreché in base al successivo articolo 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 18 con decreto del Presidente della giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.

(2) Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo articolo 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(3) 33)

(4) La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

(5) Per supplenze, ovvero per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'articolo 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso. 34)

(6) Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se del caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.

(7) In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

(8) La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(9) Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.

(10) Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

(11) Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonché per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

21/bis. (Obiettivi dell'integrazione scolastica)

(1) L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

(2) L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

(3) L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

b) garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale